



A: Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
Newlat Food Spa

e p.c. Dipartimento Arpat di Arezzo

Oggetto: Newlat Food S.p.a., installazione ubicata in Via Senese Aretina n. 191, nel Comune di Sansepolcro (AR). Richiesta di parere circa le procedure di VIA postuma, in occasione del riesame della vigente AIA. Nota di risposta.

Con la nota pervenuta a questo ufficio in data 25/08/2022, al prot. n. 0328011, il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali chiede un parere in merito all'applicabilità dell'art. 43 comma 6 della L.R. n. 10/2010 (procedure di VIA postuma) relativamente all'impianto in oggetto.

Dalla documentazione trasmessa risulta che:

- con nota n. 0412053 del 22/10/2021 il Settore Autorizzazioni Ambientali (ora Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali), ha comunicato al Gestore dell'impianto in oggetto l'avvenuta pubblicazione della decisione relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATc) riferite all'attività IPPC Codice n. 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 04.12.2019 (*Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*).

Nella stessa nota, ha ricordato quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006:

“Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4- bis.

Il Settore autorizzante ha comunicato pertanto di dover procedere al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA vigente per l'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili contenute nella decisione sopraccitata;

- la Newlat Food SpA in data 29/04/2022 ha presentato tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, protocollo regionale n. 204515 del 18/05/2022 istanza di riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 108/EC del 03/07/2013 per l'installazione



industriale in oggetto, relativamente all'attività IPPC Codice n. 6.4 b), dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

- con nota acquisita al protocollo regionale n. 0319352 del 12/08/2022 il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste in data 30/05/2022 dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito di verifica di completezza della domanda di AIA;

- l'azienda Newlat Food S.p.a. effettua la produzione di prodotti alimentari rappresentati da pasta e prodotti da forno, corrispondente all'attività IPPC 6.4b (impianti che trattano materie prime vegetali per più di 300 tonnellate/giorno di prodotto finito);

- l'impianto rientra nella tipologia prevista dal punto 4 lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale" e quindi rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA;

- da quanto risulta al Settore scrivente, l'installazione non è mai stata oggetto di un procedimento in materia di VIA.

Ciò premesso, è opportuno ricordare quanto previsto dall'art. 43 comma 6 della legge regionale 10/2010:

Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Alla luce di quanto sopra riportato, visto che il riesame per adeguamento della installazione alle BATc si configura quale rinnovo, si comunica che la installazione in esame deve essere oggetto di un procedimento postumo di verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione del comma 6 dell'art. 43 della l.r. 10/2010, prima del rilascio del provvedimento di rinnovo della vigente AIA.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori elementi informativi in possesso dei Soggetti in indirizzo e non a conoscenza del Settore scrivente.

Ai fini di una eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di VIA, si raccomanda alla Società in indirizzo, di tenere conto di quanto previsto:

- dall'art.19 del d.lgs. 152/2006 e allegati IV-bis e V alla parte seconda;

- dalla l.r. 10/2010, artt. 43 comma 6 e art.48;

- dal d.p.g.r. 19R/2017 e dalla D.G.R. 1196/2019;

nonché delle indicazioni riportate sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), "Guida per il proponente".

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.



Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Cordiali Saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG-MM/

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.tosca-na.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra-europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento